



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

**Segreteria di Stato della migrazione SEM**

KdK  
Cdc

KONFERENZ DER KANTONSREGIERUNGEN  
CONFERENCE DES GOUVERNEMENTS CANTONAUX  
CONFERENZA DEI GOVERNI CANTONALI  
CONFERENÇA DA LAS REGENZAS CHANTUNALAS

**Promozione specifica dell'integrazione  
Programmi d'integrazione cantonali PIC 3: 2024-2027**

**Documento di base del 19 ottobre 2022 relativo alla  
stipula di accordi di programma  
ai sensi dell'art. 20a LSu**

---

# Indice

1. Situazione iniziale .....	3
2. Obiettivi della politica d'integrazione .....	3
3. Principi della politica d'integrazione.....	3
4. Principi della promozione statale dell'integrazione .....	4
5. Sviluppo strategico della promozione specifica dell'integrazione in vista dei programmi d'integrazione cantonali 2024-2027.....	5
5.1. Pilotaggio dei PIC.....	5
5.2. Gruppi target .....	5
5.3. Orientamento strategico dei PIC 3.....	6
5.4. Scambio di esperienze e di conoscenze .....	8
5.5. Reporting e monitoraggio .....	8
5.6. Misure nazionali .....	8
6. Consolidamento e sviluppo mirato degli obiettivi programmatici strategici nel quadro dei PIC 3 .....	9
7. Finanziamento .....	10
7.1. Contributi provenienti dal credito per la promozione dell'integrazione («Settore degli stranieri»).....	10
7.2. Contributi provenienti dalla somma forfettaria per l'integrazione («Settore dell'asilo»).....	11
7.3. Rimborso dei contributi della Confederazione .....	11
8. Rapporto contrattuale .....	12
8.1. Durata degli accordi di programma.....	12
8.2. Contenuto degli accordi di programma.....	12
9. Vigilanza finanziaria .....	12
Allegato I: obiettivi programmatici strategici .....	13
1. Informazione, chiarimento del bisogno d'integrazione e consulenza	13
2. Lingua .....	15
3. Potenziale in ambito formativo e occupazionale .....	16
4. Prima infanzia .....	17
5. Vivere assieme e partecipazione.....	18
6. Gestione della diversità e protezione contro la discriminazione .....	19
7. Interpretariato.....	20
Allegato II: obiettivi di efficacia dell'Agenda Integrazione Svizzera.....	21
Allegato III: finanziamento.....	22
Allegato IV: basi.....	25

## 1. Situazione iniziale

Dal 2009 la Confederazione e i Cantoni insieme alle città e ai Comuni hanno sviluppato e attuato la politica d'integrazione in tutta la Svizzera.<sup>1</sup> I suoi obiettivi e principi sono stati inseriti nel 2019 nella legge federale sugli stranieri e la loro integrazione.<sup>2</sup> Dal 2014 la Confederazione stipula accordi di programma con i Cantoni al fine della promozione specifica dell'integrazione. La Confederazione e i Cantoni si accordano precedentemente sull'orientamento strategico di questi ultimi, stabilendo in un documento di base i principi, i settori di promozione, i gruppi target, gli obiettivi strategici e il finanziamento. Dal 2019 anche l'Agenda Integrazione Svizzera (AIS) nel settore dell'asilo è oggetto di questi accordi di programma. I Cantoni raggruppano le loro misure concernenti la promozione specifica dell'integrazione in un programma d'integrazione creato ad hoc per il loro contesto cantonale (programmi d'integrazione cantonali PIC). Attualmente è in corso la fase di programma PIC 2bis (2022-2023). Gli obiettivi programmatici della fase PIC 2 (2018-2021) sono stati prorogati di due anni al fine di tenere conto delle esperienze finora maturate con i PIC e l'AIS per lo sviluppo della promozione specifica dell'integrazione. Nel presente documento la Confederazione e i Cantoni disciplinano le basi per la prossima fase nel quadro dei PIC 3 (2024-2027).<sup>3</sup>

## 2. Obiettivi della politica d'integrazione

Gli obiettivi della politica d'integrazione svizzera sono:<sup>4</sup>

- a) il rafforzamento della coesione sociale sulla base dei valori della Costituzione federale;
- b) la promozione del rispetto reciproco e della tolleranza;
- c) le pari opportunità di partecipazione senza discriminazioni di tutti gli stranieri alla vita economica, sociale e culturale nonché la loro indipendenza finanziaria.

## 3. Principi della politica d'integrazione

I principi della politica d'integrazione svizzera sono definiti nella legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl) nonché nell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri (OIntS).

**La politica d'integrazione svizzera...**

- a) **promuove le pari opportunità e la partecipazione della popolazione straniera.** La politica d'integrazione svizzera consente agli stranieri domiciliati in Svizzera a lungo termine e legalmente di partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società.<sup>5</sup> Le pari opportunità prevedono che le disparità di trattamento e gli osta-

---

<sup>1</sup> Rapporto e raccomandazioni della Conferenza tripartita sugli agglomerati (CTA) del 29 giugno 2009 sullo sviluppo della politica d'integrazione svizzera; «Risultati, conclusioni, raccomandazioni» del dialogo sull'integrazione 2012-2017 della Conferenza tripartita tenutasi il 3 novembre 2017 (non disponibile in italiano).

<sup>2</sup> Art. 4, 53 e 56 LStrl e passim.

<sup>3</sup> Art. 20a LSu e art. 14 OIntS.

<sup>4</sup> Art 4 cpv. 1 e 2 LStrl.

<sup>5</sup> Art. 4 cpv. 2 LStrl e art. 53 cpv. 2 LStrl.

coli all'integrazione siano eliminati. La protezione contro la discriminazione e l'emarginazione è pertanto parte integrante della politica d'integrazione:<sup>6</sup> lo Stato garantisce che le prestazioni da lui fornite siano accessibili a tutti.

- b) **punta sulla responsabilità personale e richiede il contributo degli stranieri.**  
Conformemente alla Costituzione federale, in Svizzera ognuno assume le proprie responsabilità e contribuisce secondo le proprie forze alla realizzazione dei compiti dello Stato e della società.<sup>7</sup> A questo fine anche chi è appena arrivato dall'estero deve familiarizzarsi con le norme sociali e le condizioni di vita in Svizzera nonché imparare una lingua nazionale.<sup>8</sup>
- c) **usa il potenziale della popolazione straniera.**  
La politica d'integrazione svizzera riconosce e promuove il potenziale della popolazione straniera. Intende la promozione dell'integrazione come un contributo al rafforzamento della coesione sociale e a un uso migliore del potenziale di manodopera residente in Svizzera.<sup>9</sup>
- d) **riconosce la diversità e promuove la coesione sociale.**  
L'integrazione presuppone sia la volontà degli stranieri sia quella della popolazione locale. Promuove la collaborazione sulla base dei valori della Costituzione federale nonché il rispetto reciproco e la tolleranza. Lo Stato riconosce la diversità come risorsa preziosa e come realtà sociale.<sup>10</sup>

#### 4. Principi della promozione statale dell'integrazione

La promozione dell'integrazione avviene in Svizzera soprattutto nelle strutture ordinarie esistenti di Confederazione, Cantoni e Comuni.<sup>11</sup> La Confederazione, i Cantoni e i Comuni impiegano il loro budget ordinario per le misure volte alla promozione dell'integrazione delle strutture ordinarie,<sup>12</sup> che non occorre siano finanziate attraverso il PIC.

Le misure della promozione specifica dell'integrazione<sup>13</sup> sono attuate soltanto in veste di sostegno integrativo,<sup>14</sup> occorre evitare strutture parallele.

La promozione dell'integrazione ha luogo principalmente in loco, le città e i Comuni ricoprono dunque un ruolo chiave nell'attuare la promozione statale dell'integrazione. Pertanto i Cantoni coinvolgono per tempo le città e i Comuni in una forma adeguata nel concepire e attuare i programmi d'integrazione cantonali.<sup>15</sup>

---

<sup>6</sup> Art. 53 cpv. 1 LStrl.

<sup>7</sup> Art. 6 Cost.

<sup>8</sup> Art. 4 cpv. 4 e art. 53 cpv. 1 LStrl.

<sup>9</sup> Art. 53 cpv. 1 LStrl e art. 21a LStrl.

<sup>10</sup> Art. 4 cpv. 1 LStrl e art. 53 cpv. 2 LStrl.

<sup>11</sup> Conformemente all'art. 54 LStrl le strutture ordinarie sono soprattutto offerte di assistenza e di formazione prescolastiche, scolastiche ed extrascolastiche nel mondo del lavoro, nelle strutture della sicurezza sociale, nelle strutture della sanità pubblica, nella pianificazione del territorio e nello sviluppo delle città e dei quartieri, nello sport, nei media e nella cultura.

<sup>12</sup> Art. 2 OIntS.

<sup>13</sup> Art. 55 LStrl.

<sup>14</sup> Art. 2 OIntS.

<sup>15</sup> Art. 4 cpv. 2 e art. 14 cpv. 3 OIntS, art. 20a cpv. 3 LSu.

Infine la Confederazione, i Cantoni e i Comuni collaborano nella promozione dell'integrazione con gli attori della società civile, le parti sociali e le organizzazioni della popolazione migrante.<sup>16</sup>

## **5. Sviluppo strategico della promozione specifica dell'integrazione in vista dei programmi d'integrazione cantonali 2024-2027**

Con la terza generazione dei PIC, la Confederazione e i Cantoni desiderano consolidare ciò che è stato finora ottenuto come anche definire meglio l'orientamento dei singoli settori di promozione. In questo contesto occorre inserire nelle basi dei PIC in particolare le disposizioni della LStrl vigenti dal 2019. Allo stesso tempo nei PIC è necessario mantenere la flessibilità e i margini di manovra a essa legati. Nell'attuazione delle misure è inoltre necessario migliorare ulteriormente la qualità.

Concretamente la Confederazione e i Cantoni prevedono le seguenti novità a livello strategico in vista dei PIC 3:

### **5.1. Pilotaggio dei PIC**

- Il pilotaggio dei programmi d'integrazione cantonali avviene attraverso gli obiettivi programmatici strategici.<sup>17</sup> I singoli Cantoni stabiliscono nei loro PIC le misure necessarie per raggiungere questi ultimi.
- Occorre semplificare l'attuale suddivisione in obiettivi programmatici generalmente validi in tutta la Svizzera e obiettivi di efficacia e di prestazioni individuali a seconda del Cantone.<sup>18</sup> D'ora in poi i diversi livelli degli obiettivi confluiranno negli obiettivi programmatici strategici validi in tutta la Svizzera. Ai fini della semplificazione, è fatta rinuncia all'esigenza che ogni Cantone formuli obiettivi individuali di efficacia e di prestazioni.<sup>19</sup>
- Occorre definire meglio i compiti della promozione specifica dell'integrazione in vista dei PIC 3, concretizzando gli obiettivi programmatici strategici dei PIC laddove possibile e ragionevole (cfr. n. 6 e allegato I). Allo stesso tempo è necessario mantenere, ampliare ulteriormente e promuovere i margini di manovra cantonali e comunali per l'innovazione.
- È necessario rafforzare i compiti strategico-concettuali e di coordinamento dei servizi cantonali specializzati in materia d'integrazione. A questo fine è creata una nuova categoria di obiettivi programmatici strategici (cfr. n. 5.3 obiettivi programmatici «Inserimento nelle strutture ordinarie, innovazione, qualità»).

### **5.2. Gruppi target**

- Come in passato i PIC intendono i gruppi target in modo ampio, ovvero sia persone con un bisogno d'integrazione specifico sia specialisti delle strutture ordinarie e della

---

<sup>16</sup> Art. 53 cpv. 4 LStrl.

<sup>17</sup> Art. 20a cpv. 1 LSu.

<sup>18</sup> Art. 14 e 19 OIntS.

<sup>19</sup> In futuro gli obiettivi di efficacia e di prestazioni conformemente agli art. 14, 18 e 19 OIntS saranno compresi negli obiettivi programmatici strategici.

promozione dell'integrazione. Per rafforzare globalmente la coesione, occorre anche adottare misure rivolte a tutta la società.<sup>20</sup>

- Con l'Agenda Integrazione Svizzera è stata introdotta una gestione dei casi continuativa per persone del settore dell'asilo al fine di potenziare la responsabilità personale dei rifugiati e delle persone ammesse provvisoriamente per rafforzare la loro integrazione e per sostenerli in questo contesto. Per le persone che non appartengono al settore dell'asilo non è prevista alcuna gestione dei casi.
- Ora si mira a compiere sforzi mirati nei PIC 3 affinché possano essere raggiunte, informate e consigliate meglio soprattutto le persone nel quadro del ricongiungimento familiare, le persone con potenziale in ambito formativo e occupazionale come anche le persone colpite o minacciate dalla povertà. Nel concepire e attuare le misure occorre prestare cura con ancora maggiore coerenza a donne, bambini e adolescenti.<sup>21</sup>

### 5.3. Orientamento strategico dei PIC 3

I settori di promozione precedenti si sono mostrati efficaci e rimangono fundamentalmente invariati. Nel quadro dei PIC 3 si mira a portarli avanti e consolidarli. Si tratta dei seguenti settori di promozione:<sup>22</sup>

1. Informazione, chiarimento del bisogno d'integrazione e consulenza
2. Lingua
3. Potenziale in ambito formativo e occupazionale
4. Prima infanzia
5. Vivere assieme e partecipazione
6. Gestione della diversità e protezione contro la discriminazione
7. Interpretariato

Sono mantenuti anche gli obiettivi di efficacia (cfr. allegato II) formulati nel quadro dell'Agenda Integrazione Svizzera per i quali è sviluppato un monitoraggio (n. 5.5.).

D'ora in poi gli obiettivi programmatici strategici sono suddivisi in tre categorie sulla base delle loro direttrici contenutistiche e del gruppo target del caso in ogni settore di promozione:

- **Obiettivi programmatici «Inserimento nelle strutture ordinarie, innovazione, qualità»:** i Cantoni dispongono sempre più misure nei settori da promuovere volti a rafforzare e sviluppare la promozione dell'integrazione sul piano strategico.<sup>23</sup> I servizi per le questioni inerenti all'integrazione dispongono già attualmente di un compito di base legato alla politica d'integrazione. Quest'ultimo comprende la promozione di sinergie con la promozione specifica dell'integrazione nel settore degli stranieri e dell'asilo (art. 58 cpv. 2 e 3 LStrl), nel coordinamento e nella collaborazione interistituzionale con le strutture ordinarie cantonali, con i Comuni, con le organizzazioni della

---

<sup>20</sup> Art. 6 OIntS.

<sup>21</sup> Art. 53a cpv. 2 LStrl.

<sup>22</sup> I settori di promozione non sono elencati in ordine di importanza. Si intendono unire i settori di promozione «Prima informazione e bisogno in termini di promozione dell'integrazione» nonché «Consulenza» in un solo settore di promozione a causa dei notevoli elementi in comune. In questo modo il numero dei settori di promozione è ridotto da otto a sette.

<sup>23</sup> Art. 17 cpv. 2 e 2bis OIntS.

popolazione migrante, con le parti sociali nonché con le organizzazioni non governative.<sup>24</sup> Con i PIC 3 si intende rafforzare in modo mirato, intensificare e ampliare il compito di base volto alla collaborazione con le strutture ordinarie e all'interno della promozione specifica dell'integrazione (servizi per le questioni inerenti all'integrazione e al coordinamento dell'asilo), in modo che nel quadro delle competenze esistenti siano avviati congiuntamente progetti concreti relativi allo sviluppo qualitativo e in modo da migliorare la comunicazione relativa al mandato della promozione specifica dell'integrazione.

Le misure tese a raggiungere questi obiettivi programmatici possono essere finanziate sia con contributi federali provenienti dal credito per la promozione dell'integrazione<sup>25</sup> sia dalla somma forfettaria per l'integrazione.<sup>26</sup> Ne fanno segnatamente parte:

- le misure volte a intensificare la collaborazione con le strutture ordinarie (p. es. progetti congiunti, finanziamenti iniziali, inserimento di misure nelle strutture ordinarie) nonché con i Comuni;<sup>27</sup>
  - le misure per gestire la diversità e promuovere il coinvolgimento della popolazione migrante;
  - le misure per lo sviluppo strategico-concettuale dei settori di promozione nel quadro dei PIC (p. es. lavori di elaborazione, valutazioni);<sup>28</sup>
  - le misure tese a sviluppare e garantire la qualità;
  - le misure per promuovere l'innovazione.
- 
- **Obiettivi programmatici «Settore degli stranieri» (art. 58 cpv. 3 LStrI):** misure generalmente rivolte a persone con bisogno d'integrazione (in merito cfr. anche le considerazioni sui gruppi target al numero 5.1). Queste misure sono cofinanziate attraverso contributi federali provenienti dal credito per la promozione dell'integrazione.<sup>29</sup>
  
  - **Obiettivi programmatici «Settore dell'asilo» (art. 58 cpv. 2 LStrI; Agenda Integrazione Svizzera):** misure rivolte alle persone del settore dell'asilo, in particolare a rifugiati riconosciuti nonché a persone ammesse provvisoriamente. Queste misure sono cofinanziate attraverso contributi federali provenienti dalla somma forfettaria per l'integrazione.<sup>30</sup>

Gli obiettivi programmatici strategici conformemente alle tre categorie sono elencati per ogni settore di promozione nell'allegato I, una sintesi delle direttrici contenutistiche è riportata in seguito al numero 6.

---

<sup>24</sup> L'attuazione della politica cantonale d'integrazione è un compito sovrano dei servizi cantonali specializzati in materia d'integrazione. Occorre attuare questo compito nel quadro della generale attività amministrativa dei Cantoni (cfr. art. 4 e 5 OIntS). Dunque questi compiti sovrani e la generale attività amministrativa non sono finanziabili attraverso il PIC (art. 17 cpv. 3 OIntS, art. 56 cpv. 3 LStrI).

<sup>25</sup> Contributi secondo l'art. 58 cpv. 3 LStrI.

<sup>26</sup> Contributi secondo l'art. 58 cpv. 2 LStrI.

<sup>27</sup> Art. 17 cpv. 2 OIntS.

<sup>28</sup> Art. 17 cpv. 2bis OIntS.

<sup>29</sup> Contributi secondo l'art. 58 cpv. 3 LStrI.

<sup>30</sup> Contributi secondo l'art. 58 cpv. 2 LStrI.

## 5.4. Scambio di esperienze e di conoscenze

La Confederazione e i Cantoni hanno concepito i PIC come «sistema discendente»; in vista dei PIC 3 si intende intensificare lo scambio di esperienze e di conoscenze:

- Programma di ricerca sui programmi d'integrazione cantonali: con il programma di ricerca sui PIC della SEM di recente introduzione, in futuro saranno svolte valutazioni e ricerche specifiche per i settori di promozione al fine di analizzare le singole misure dei PIC in termini di efficacia. Inoltre si intendono svolgere analisi anche dei fattori strutturali nell'attuazione della promozione dell'integrazione, i risultati delle quali saranno tradotte in raccomandazioni d'azione concrete. I Cantoni valutano se queste ultime saranno attuate efficacemente nell'orientare e creare misure di promozione.
- Scambi specialistici: gli incontri di confronto attualmente esistenti di esperti in materia d'integrazione (conferenza dei delegati all'integrazione, più precisamente: conferenza dei coordinatori cantonali in materia di asilo, conferenza dei servizi specializzati nell'integrazione e altre conferenze specializzate) sono utilizzati per diffondere in modo mirato le buone pratiche e i risultati dei progetti d'innovazione. Se necessario la SEM e la SG CdC organizzano ulteriori occasioni di scambio su questioni specifiche (workshop, scambi di esperienze, ecc.). Questi lavori sono coordinati nel quadro del gruppo d'accompagnamento PIC/AIS esistente, il cui mandato per attuare i PIC è portato avanti e integrato adeguatamente.

## 5.5. Reporting e monitoraggio

- Reporting: il rendiconto dei Cantoni alla Confederazione avviene al livello degli obiettivi programmatici strategici ed è strutturato nel modo più semplice ed efficiente possibile. I processi concernenti la presentazione dei PIC e il rendiconto sono semplificati e snelliti sul piano amministrativo.<sup>31</sup> La presentazione dei PIC e il rendiconto dei Cantoni alla SEM devono avvenire per i PIC 3 attraverso un sistema digitalizzato di presentazione dei progetti e di reporting.
- Monitoraggio: nel quadro del mandato successivo relativo all'Agenda Integrazione Svizzera, la Confederazione e i Cantoni attuano un monitoraggio sulla verifica dell'efficacia concernente l'Agenda Integrazione Svizzera (cfr. obiettivi di efficacia AIS, allegato II).<sup>32</sup> I dati consolidati nel quadro del monitoraggio dell'AIS e del rilevamento degli indicatori relativi ai PIC servono a Confederazione, Cantoni e Comuni come base per il pilotaggio trasversale e per lo sviluppo della promozione specifica dell'integrazione.

## 5.6. Misure nazionali

Nel quadro della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni<sup>33</sup> la competenza per l'attuazione delle misure nazionali per la promozione dell'integrazione è degli uffici federali, in particolare della SEM. Questi ultimi sostengono l'attuazione dei PIC nei Cantoni (garanzia della qualità, innovazione).<sup>34</sup> La SEM porta avanti le misure esistenti a livello nazionale e se necessario ne sviluppa di nuove insieme ad altri attori. La pianificazione di massima

---

<sup>31</sup> Art. 18 OIntS.

<sup>32</sup> Monitoraggio Agenda Integrazione Svizzera – piano generale del 17 novembre 2020 (non disponibile in italiano).

<sup>33</sup> Art. 56 LStrl.

<sup>34</sup> Art. 56 cpv. 5 LStrl., art. 20 e 21 OIntS.

dei relativi lavori avviene attraverso il gruppo d'accompagnamento PIC/AIS, il cui mandato deve essere debitamente integrato.

I Cantoni prendono atto dei risultati di queste misure nazionali e controllano la loro attuazione al più tardi in vista dei PIC 4 (a partire dal 2028) (p. es. progetti pilota e adeguamenti di piani).<sup>35</sup>

## **6. Consolidamento e sviluppo mirato degli obiettivi programmatici strategici nel quadro dei PIC 3**

Gli obiettivi programmatici strategici per i PIC 3 sono indicati nell'allegato I. I settori di promozione sviluppati negli ultimi anni sono sostanzialmente consolidati e portati avanti. Gli obiettivi programmatici strategici finora impostati in modo molto ampio a livello svizzero sono concretizzati sulla base delle esperienze cantonali nei PIC 1 e 2, in singoli casi è data priorità ad aspetti specifici. Le direttrici contenutistiche di questi sviluppi possono essere riassunte come segue:

### **Informazione, chiarimento del bisogno d'integrazione e consulenza**

Occorre portare avanti le misure e svilupparle ulteriormente in modo mirato sul piano qualitativo, è necessario orientare in misura maggiore l'informazione e la consulenza alle situazioni di vita in divenire nel corso dell'integrazione a medio e lungo termine. In questo contesto occorre considerare questioni concernenti il contenuto, la forma, il tipo e il momento in cui sono fornite informazione e consulenza. Occorre utilizzare in misura maggiore le possibilità della digitalizzazione laddove ragionevole. Il coordinamento con le strutture ordinarie deve essere migliorato e l'accesso alle offerte complessivamente rafforzato.

### **Lingua**

L'apprendimento di una lingua nazionale continua ad avere un'importanza notevole. Occorre migliorare l'informazione e la consulenza nonché l'accesso a offerte di promozione linguistica e test di lingua. Ai fini della garanzia della qualità è necessario sancire con maggiore incisività l'approccio riferito al quotidiano nonché orientato all'azione e ai bisogni, come stabilito dal programma svizzero fide (p. es. inserimento del relativo label e dei certificati nelle gare d'appalto).

### **Potenziale in ambito formativo e occupazionale**

Occorre portare avanti come finora la promozione del potenziale in ambito formativo e occupazionale. È necessario sostenere in maggiore misura gli approcci innovativi dell'integrazione nel mercato del lavoro per incoraggiare le persone con potenziale in ambito formativo e occupazionale. Per le persone nel settore dell'asilo occorre garantire un job coaching professionale e migliorare l'accesso alle scuole universitarie. La collaborazione con i datori di lavoro deve essere altresì rafforzata. Nel mondo del lavoro occorre inoltre affrontare le questioni concernenti la gestione della diversità e della protezione contro la discriminazione. È infine necessario porre in particolare l'accento sull'integrazione professionale delle donne.

### **Prima infanzia**

Occorre portare avanti e rafforzare la sensibilizzazione in merito all'importanza di una promozione (linguistica) precoce, globale e universale, alla gestione della diversità nonché alla protezione contro la discriminazione. Inoltre è necessario far sì che l'accesso alle offerte

---

<sup>35</sup> Questo compito generale relativo al controllo e all'attuazione conforme ai bisogni delle raccomandazioni nazionali e delle misure nonché le disposizioni sulla promozione delle innovazioni cantonali sono parte dell'accordo di programma.

della prima infanzia sia a bassa soglia. Le competenze degli esperti nella gestione della diversità culturale e linguistica devono essere migliorate (formazione e perfezionamento).

### **Vivere assieme e partecipazione**

Gli attuali progetti e misure sul vivere assieme e sulla partecipazione sono portati avanti ma sono meglio armonizzati fra loro. È intensificata la collaborazione degli attori, in particolare dei Comuni, dei rappresentanti della popolazione migrante, delle ONG, delle associazioni, delle comunità religiose e di ulteriori attori della società civile. Sul piano contenutistico sono individuate priorità tematiche e metodologiche ed è promosso un approccio sistematico nei processi istituzionali, nel lavoro di progetto e di volontariato.

### **Gestione della diversità e protezione contro la discriminazione**

La consulenza delle strutture ordinarie nel gestire la diversità e la protezione contro la discriminazione come anche l'offerta di consulenza per le vittime di discriminazione sono portate avanti. Tuttavia in futuro l'attuazione deve essere affrontata in modo maggiormente strategico: le autorità e le istituzioni devono essere sostenute in modo mirato. Sono inoltre promossi lo scambio di esperienze, il trasferimento di conoscenze e la garanzia della qualità. Infine la consulenza per chi è vittima di razzismo è rafforzata.

### **Interpretariato**

È previsto che venga data maggiore priorità alla promozione dell'impiego di interpreti qualificati. La formazione e il perfezionamento di questi ultimi sono sostenuti in modo mirato. Garantire la qualità costituisce inoltre una premessa per il finanziamento di centri di collocamento. È infine in corso di chiarimento l'impiego di strumenti digitali per l'interpretariato.

## **7. Finanziamento**

La Confederazione partecipa all'attuazione dei PIC 3 versando contributi provenienti dal credito per la promozione dell'integrazione conformemente all'articolo 58 capoverso 3 LStrl e dalle somme forfettarie per l'integrazione secondo l'articolo 58 capoverso 2 LStrl.

### **7.1. Contributi provenienti dal credito per la promozione dell'integrazione («Settore degli stranieri»)<sup>36</sup>**

- a) La Confederazione e i Cantoni nel rispetto del paragrafo b) contribuiscono annualmente quantomeno con 32 milioni di franchi ciascuno destinati ai programmi d'integrazione cantonali. Il versamento dei contributi avviene previa approvazione dei relativi crediti a preventivo da parte dei parlamenti.
- b) I costi per Cantone inclusi i contributi comunali (cfr. lett. e) per il programma d'integrazione cantonale devono corrispondere quantomeno all'ammontare del contributo federale per il PIC.<sup>37</sup>
- c) Per garantire un'offerta di base indipendente dalle dimensioni del relativo Cantone, il 10 per cento dei contributi federali annuali provenienti dal credito per la promozione dell'integrazione è erogato ai Cantoni a titolo di contributo di base ed è ripartito in parti uguali tra i 26 Cantoni.

---

<sup>36</sup> Contributi secondo l'art. 58 cpv. 3 LStrl.

<sup>37</sup> Art. 16 cpv. 3 OIntS.

- d) I restanti contributi federali annuali provenienti dal credito per la promozione dell'integrazione sono versati ai Cantoni sulla base dei seguenti indicatori (limiti di spesa):
- popolazione residente permanente (ponderazione semplice)
  - immigrati residenti permanenti (ponderazione doppia)
  - popolazione straniera residente permanente (ponderazione semplice)

Il limite di spesa per Cantone è di volta in volta stabilito per la durata dell'accordo di programma sulla base della media dei quattro anni precedenti.

- e) I Cantoni possono computare i contributi dei Comuni, purché questi ultimi confermino per iscritto la somma dei mezzi comunali impiegati per attuare gli obiettivi programmatici strategici nel quadro dei PIC 3. Per il coefficiente di ripartizione dei costi tra Cantoni e Comuni sono applicate le relative basi cantonali nel rispetto dell'articolo 20a capoverso 3 LSu.
- f) I contributi provenienti dal credito per la promozione dell'integrazione sono impiegati nel PIC sia per attuare gli obiettivi programmatici «Inserimento nelle strutture ordinarie, innovazione, qualità» sia per gli obiettivi programmatici del «Settore degli stranieri» conformemente al numero 5.3.

## **7.2. Contributi provenienti dalla somma forfettaria per l'integrazione («Settore dell'asilo»)<sup>38</sup>**

- a) La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria per l'integrazione una tantum di 18 000 CHF per ogni persona ammessa temporaneamente, per ogni rifugiato riconosciuto e per ogni persona bisognosa di protezione con permesso di dimora.<sup>39</sup> Il versamento della somma forfettaria per l'integrazione è legato all'attuazione di misure per raggiungere gli obiettivi di efficacia approvati congiuntamente da Confederazione e Cantoni volti a promuovere la prima integrazione (Agenda Integrazione Svizzera).<sup>40</sup>
- b) I contributi provenienti dalla somma forfettaria per l'integrazione nel PIC sono impiegati sia per attuare gli obiettivi programmatici «Inserimento nelle strutture ordinarie, innovazione, qualità» sia per gli obiettivi programmatici del «Settore dell'asilo (Agenda Integrazione Svizzera)» conformemente al numero 5.3.

## **7.3. Rimborso dei contributi della Confederazione**

- a) La Confederazione può chiedere il rimborso di contributi provenienti dal credito per la promozione e dalla somma forfettaria per l'integrazione se un Cantone non soddisfa l'attuazione degli obiettivi programmatici strategici convenuti o se lo fa in misura insufficiente, se non è possibile alcun miglioramento successivo e qualora non potesse addurre motivi giustificabili.
- b) Se il Cantone ha raggiunto gli obiettivi programmatici strategici convenuti e se restano contributi, gli è consentito impiegarli a destinazione vincolata entro due anni dopo la conclusione del programma d'integrazione cantonale. Il Cantone rimborsa alla Confederazione i contributi rimanenti dopo il decorso di questa scadenza.<sup>41</sup>

---

<sup>38</sup> Contributi secondo l'art. 58 cpv. 2 LStrl.

<sup>39</sup> Art. 58 cpv. 2 LStrl in combinato disposto con l'art. 87 LStrl e con l'art. 88 e 89 LAsi.

<sup>40</sup> Art. 15 cpv. 3 OIntS in combinato disposto con l'art. 14a OIntS.

<sup>41</sup> Art. 19 OIntS.

## **8. Rapporto contrattuale**

### **8.1. Durata degli accordi di programma**

L'accordo di programma ha durata quadriennale (2024-2027).

### **8.2. Contenuto degli accordi di programma**

Il programma d'integrazione cantonale è parte integrante dell'accordo di programma. Inoltre definisce sostanzialmente l'erogazione dei contributi federali della Confederazione, il rendiconto e le competenze in materia di vigilanza finanziaria. L'accordo di programma disciplina anche la procedura in caso di inadempimento o carenze nell'adempimento degli obiettivi programmatici e in caso di un eventuale rimborso dei contributi.

## **9. Vigilanza finanziaria**

La SEM esercita la sua funzione di controllo sulla base di un piano relativo a una vigilanza finanziaria orientata al rischio sui programmi d'integrazione cantonali e orientato alle disposizioni della legge sui sussidi.<sup>42</sup>

Ogni Cantone dispone di un piano relativo a una vigilanza finanziaria orientata al rischio sul suo programma d'integrazione cantonale e informa la SEM sulla sua attività di vigilanza.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Art. 18 cpv. 3 OIntS.

<sup>43</sup> Art. 18 cpv. 4 OIntS.

# Allegato I: obiettivi programmatici strategici

## 1. Informazione, chiarimento del bisogno d'integrazione e consulenza

<b>Obiettivi programmatici «Inserimento nelle strutture ordinarie, innovazione, qualità»</b>
<b>1 Contenuto e orientamento dell'informazione e della consulenza ai migranti</b>
<p>La promozione specifica dell'integrazione garantisce che l'informazione e la consulenza ai migranti affronti soprattutto i seguenti temi: diritti e doveri, l'acquisizione di competenze linguistiche, la gestione della vita quotidiana, l'integrazione professionale, il vivere assieme, la protezione contro la discriminazione nonché la responsabilità personale dei migranti.</p> <p>L'informazione e la consulenza devono essere orientate alle relative esigenze dei migranti e contribuiscono alla loro rispettiva situazione di vita.</p>
<b>2 Coordinamento dell'attività di informazione e consulenza</b>
<p>La promozione specifica dell'integrazione garantisce che la loro attività di informazione e consulenza si coordini con quella della Confederazione e dei Comuni nonché con i servizi responsabili delle strutture ordinarie, soprattutto nel settore della migrazione, della formazione, del lavoro, del vivere assieme e della salute.</p>
<b>3 Contenuto dell'informazione per la popolazione</b>
<p>La promozione specifica dell'integrazione informa e sensibilizza la popolazione in particolare in merito ai seguenti temi: la situazione degli stranieri in Svizzera, gli obiettivi e i principi di base della politica d'integrazione come anche la promozione dell'integrazione.</p>
<b>4 Raggiungibilità delle offerte</b>
<p>La promozione specifica dell'integrazione si adopera per consentire a tutti i migranti l'accesso ai servizi specializzati delle strutture ordinarie oppure a servizi di consulenza specifici. Se necessario sono coinvolti intermediari interculturali.</p>
<b>Obiettivi programmatici «Settore degli stranieri»</b>
<b>5 Attuazione della (prima) informazione e della consulenza</b>
<p>La promozione specifica dell'integrazione garantisce che a tutte le persone appena arrivate dall'estero con prospettive di soggiorno a lungo termine e legali sia dato il benvenuto nonché che siano informate e ricevano consulenza il più rapidamente possibile dopo l'arrivo.</p>
<b>6 Persone con un bisogno d'integrazione particolare</b>
<p>La promozione specifica dell'integrazione garantisce per mezzo dell'informazione e della consulenza che le persone con un bisogno d'integrazione particolare possano partecipare il più presto possibile alle offerte d'integrazione adeguate nelle strutture ordinarie oppure nel quadro della promozione specifica dell'integrazione. Queste persone sono in particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Persone nel quadro del ricongiungimento familiare</li><li>2) Persone minacciate o colpite dalla povertà</li><li>3) Persone con potenziale in ambito formativo e occupazionale</li></ol>

<b>Obiettivi programmatici «Settore dell'asilo (Agenda Integrazione Svizzera)»</b>
<b>7 Informazione delle persone ammesse provvisoriamente (AP) e dei rifugiati riconosciuti (R)</b>
La promozione specifica dell'integrazione garantisce che sia dato il benvenuto agli AP/R e che siano informati in merito alla loro nuova situazione di vita nonché sui loro diritti e doveri. Tutti gli AP/R devono essere informati in merito alle condizioni quadro e agli obiettivi della prima integrazione e occorre chiarire le aspettative che ne derivano per entrambe le parti.
<b>8 Valutazioni del potenziale</b>
La promozione specifica dell'integrazione garantisce che siano registrate le risorse dei singoli AP/R tenendo conto della situazione personale e familiare nonché dello stato di salute.
<b>9 Gestione dei casi continuativa</b>
La promozione specifica dell'integrazione garantisce che gli AP/R durante tutta la fase della prima integrazione dispongano di consulenza e accompagnamento individuali e professionali da parte di un servizio specializzato che opera in modo interdisciplinare.

## 2. Lingua

<b>Obiettivi programmatici «<i>Inserimento nelle strutture ordinarie, innovazione, qualità</i>»</b>
<b>1 Garanzia della qualità nelle offerte di promozione linguistica</b>
La promozione specifica dell'integrazione garantisce la qualità delle offerte promosse con il PIC attraverso il label fide oppure simili strumenti inerenti alla qualità.
<b>2 Coordinamento con le offerte delle strutture ordinarie</b>
La promozione specifica dell'integrazione garantisce che le offerte di promozione linguistica finanziate attraverso il PIC siano coordinate con le offerte delle strutture ordinarie.
<b>Obiettivi programmatici «<i>Settore degli stranieri</i>»</b>
<b>3 Informazione e consulenza in merito alla promozione linguistica e alle competenze linguistiche</b>
La promozione specifica dell'integrazione garantisce con misure adeguate che i migranti siano informati in merito alle offerte di promozione linguistica e alle competenze linguistiche vigenti secondo la legge federale sugli stranieri e la loro integrazione e se necessario che sia prestata loro consulenza in merito alle offerte destinate a specifici gruppi target.
<b>4 Sostegno nell'accesso a un'offerta di promozione linguistica conforme ai bisogni</b>
La promozione specifica dell'integrazione sostiene i migranti nell'accedere a un'offerta di promozione linguistica che consenta loro di acquisire competenze linguistiche e per la vita quotidiana necessarie per la comprensione nel quotidiano e a lavoro.
<b>5 Informazione relativa alle disposizioni sul diritto in materia di stranieri concernenti le competenze linguistiche e l'accesso ai test di lingua</b>
La promozione specifica dell'integrazione, in collaborazione con le autorità competenti nel settore della migrazione, si adopera per informare i migranti che devono dimostrare le loro competenze linguistiche conformemente alla legge federale sugli stranieri e la loro integrazione sia sulle relative disposizioni sul diritto in materia di stranieri, sia sui test di lingua conformi a standard di qualità generalmente riconosciuti.
<b>Obiettivi programmatici «<i>Settore dell'asilo (Agenda Integrazione Svizzera)</i>»</b>
<b>6 Promozione linguistica degli AP/R con potenziale occupazionale</b>
La promozione specifica dell'integrazione garantisce che tutti gli AP/R potenzialmente collocabili dispongano delle competenze linguistiche orali e scritte che consentono loro di affrontare autonomamente la quotidianità e di accedere al mercato del lavoro nonché al sistema svizzero di formazione e perfezionamento.
<b>7 Promozione linguistica degli AP/R con potenziale occupazionale limitato</b>
La promozione specifica dell'integrazione garantisce che anche gli AP/R ai quali sono concesse poche chance sul mercato del lavoro dispongano delle competenze linguistiche orali e di dimestichezza con la lingua scritta che consentono loro di gestire autonomamente la quotidianità e di partecipare alla vita sociale.
<b>8 Promozione linguistica precoce a partire dall'attribuzione al Cantone</b>
Tutte le misure di promozione linguistica sono avviate il più presto possibile e raggiungono nella misura del possibile anche i richiedenti l'asilo nella procedura ampliata.

### 3. Potenziale in ambito formativo e occupazionale

<b>Obiettivi programmatici «<i>Inserimento nelle strutture ordinarie, innovazione, qualità</i>»</b>
<b>1 Gestione della diversità e protezione contro la discriminazione nel mondo del lavoro</b>
La promozione specifica dell'integrazione in collaborazione con gli attori statali e non statali si adopera per prendere e attuare misure per migliorare la protezione contro la discriminazione e la gestione della diversità nel mondo del lavoro.
<b>2 Integrazione innovativa nel mercato del lavoro</b>
La promozione specifica dell'integrazione sostiene a seconda delle proprie possibilità le misure delle strutture ordinarie per promuovere progetti innovativi nel settore dell'integrazione nel mercato del lavoro.
<b>3 Informazione e sensibilizzazione dei datori di lavoro</b>
La promozione specifica dell'integrazione informa e sensibilizza i datori di lavoro di concerto con i partner della CII in merito all'accesso al mercato del lavoro e al potenziale dei migranti.
<b>Obiettivi programmatici «<i>Settore degli stranieri</i>»</b>
<b>4 Persone con potenziale in ambito formativo o di diventare specialisti</b>
La promozione specifica dell'integrazione in collaborazione con le strutture ordinarie della formazione e del mercato del lavoro opera affinché vi siano delle offerte di promozione per migranti privi di accesso diretto alle strutture ordinarie. Queste preparano i migranti alle offerte formative post-obbligatorie oppure servono a migliorare il loro potenziale occupazionale.
<b>Obiettivi programmatici «<i>Settore dell'asilo (Agenda Integrazione Svizzera)</i>»</b>
<b>5 Sostegno per il potenziale in ambito formativo e occupazionale degli AP/R</b>
La promozione specifica dell'integrazione garantisce che gli AP/R che possono potenzialmente inserirsi nel mercato del lavoro possano acquisire le qualifiche necessarie per migliorare il loro potenziale in ambito formativo e occupazionale nonché consentire loro di partecipare alla vita economica.
<b>6 Job coaching per AP/R</b>
La promozione specifica dell'integrazione garantisce che gli AP/R con potenziale in ambito formativo e occupazionale abbiano a disposizione un job coaching professionale.
<b>7 Accesso alle scuole universitarie per AP/R</b>
La promozione specifica dell'integrazione in collaborazione con le strutture ordinarie della formazione opera affinché gli AP/R dotati di un relativo potenziale possano essere preparati a iniziare una formazione di grado terziario.
<b>8 Integrazione delle donne nel sistema formativo e professionale</b>
È necessario tenere conto delle esigenze delle donne nel concepire e nell'elaborare le valutazioni del potenziale, le offerte di qualifica e d'integrazione professionale così come per il job coaching.

## 4. Prima infanzia

<b>Obiettivi programmatici «<i>Inserimento nelle strutture ordinarie, innovazione, qualità</i>»</b>
<b>1 Contatti e coordinamento</b>
La promozione specifica dell'integrazione opera affinché gli attori statali e non statali nel settore della prima infanzia conoscano le esigenze e il potenziale di famiglie con background migratorio, affinché si scambino idee in merito alla necessità di intervento specifica alla migrazione e affinché coordinino tra loro le loro attività.
<b>2 Garanzia della qualità e professionalizzazione</b>
La promozione specifica dell'integrazione sostiene misure volte a garantire la qualità e la professionalizzazione nel settore della prima infanzia (p. es. gestione della diversità e della discriminazione, apprendimento precoce delle lingue).
<b>3 Sensibilizzazione sull'importanza di una formazione (linguistica) completa a partire dalla prima infanzia</b>
La promozione specifica dell'integrazione sensibilizza le strutture cantonali e comunali attive nella prima infanzia in merito all'importanza di un'istruzione (linguistica) precoce, globale e universale e sostiene il suo sviluppo.
<b>Obiettivi programmatici «<i>Settore degli stranieri</i>»</b>
<b>4 Promozione offerte di informazione e sostegno per famiglie di migranti</b>
La promozione specifica dell'integrazione si adopera per informare le famiglie di migranti in merito alle offerte di sostegno alle famiglie nonché di promozione della salute e dell'integrazione nell'ambito della prima infanzia e per consentire loro di accedervi senza discriminazioni.
<b>Obiettivi programmatici «<i>Settore dell'asilo (Agenda Integrazione Svizzera)</i>»</b>
<b>5 Promozione linguistica precoce per gli AP/R</b>
La promozione specifica dell'integrazione sostiene le famiglie degli AP/R in modo che i loro figli abbiano accesso a offerte di promozione linguistica prima dell'inizio della scuola dell'infanzia e acquisiscano le competenze necessarie per iniziarla.

## 5. Vivere assieme e partecipazione

<b>Obiettivi programmatici «<i>Inserimento nelle strutture ordinarie, innovazione, qualità</i>»</b>
<b>1 Scambio, contatti e sensibilizzazione</b>
La promozione specifica dell'integrazione opera affinché gli attori fondamentali per il vivere assieme conoscano le esigenze e il potenziale dei migranti e affinché siano sensibilizzati in merito al potenziale della collaborazione con la popolazione migrante. La promozione specifica dell'integrazione sostiene lo scambio con i Comuni, le organizzazioni della società civile e in particolare con la popolazione migrante nonché con ulteriori attori rilevanti.
<b>2 Sviluppo strategico</b>
La promozione specifica dell'integrazione sviluppa una procedura adeguata ad affrontare lo sviluppo dell'ambito di promozione in modo coordinato e partecipativo con gli attori coinvolti. A questo fine definisce priorità tematiche e/o metodologiche. Inoltre provvede affinché gli attori coinvolti coordinino tra loro le offerte e la comunicazione.
<b>Obiettivi programmatici «<i>Settore degli stranieri</i>»</b>
<b>3 Promozione delle offerte legate al vivere assieme e alla partecipazione</b>
La promozione specifica dell'integrazione sostiene progetti e processi che favoriscono gli incontri e i contatti sociali, la partecipazione dei migranti alla vita pubblica, l'operato congiunto nonché il volontariato in materia di migrazione.
<b>Obiettivi programmatici «<i>Settore dell'asilo (Agenda Integrazione Svizzera)</i>»</b>
<b>4 Partecipazione degli AP/R alla vita sociale</b>
La promozione specifica dell'integrazione opera affinché che gli AP/R partecipino alla vita sociale nel vicinato, ossia nella regione, nel Comune e nel quartiere nonché che siano in grado di impegnarsi nelle organizzazioni della società civile nel quadro dei loro interessi e possibilità individuali.
<b>5 Offerte per AP/R con esigenze particolari</b>
La promozione specifica dell'integrazione garantisce che gli AP/R che non rientrano in alcuna misura volta alla promozione del potenziale in ambito formativo e occupazionale siano sostenuti e resi capaci di gestire autonomamente la loro quotidianità e di partecipare alla vita sociale.

## 6. Gestione della diversità e protezione contro la discriminazione

<b>Obiettivi programmatici «Inserimento nelle strutture ordinarie, innovazione, qualità»</b>
<b>1 Sviluppo cantonale «Gestione della diversità e protezione contro la discriminazione»</b>
La promozione specifica dell'integrazione sostiene le autorità e le istituzioni nell'adempiere il loro mandato evitando le discriminazioni razziste (art. 8 Cost.).
<b>2 Professionalizzazione e garanzia della qualità nella consulenza concernente la discriminazione</b>
La promozione specifica dell'integrazione garantisce che vi sia un'offerta di consulenza dotata di sufficienti risorse e accessibile per le vittime di razzismo e che operi conformemente a criteri di qualità riconosciuti.
<b>3 Scambio, contatti e sostegno di progetti</b>
La promozione specifica dell'integrazione contribuisce allo scambio di conoscenze ed esperienze nazionale relativo alla gestione della diversità e volto a lottare contro la discriminazione e il razzismo; sostiene inoltre i relativi progetti a livello cantonale o comunale.

## 7. Interpretariato

**Obiettivi programmatici «*Inserimento nelle strutture ordinarie, innovazione, qualità*»**

**1 Informazione e sensibilizzazione in merito agli standard di qualità**

La promozione specifica dell'integrazione sensibilizza le strutture ordinarie circa l'impiego di interpreti qualificati, in particolare nei settori giustizia, asilo e sicurezza nonché formazione, affari sociali e sanità. Garantisce infine l'informazione in materia di standard di qualità nell'interpretariato.

**2 Garanzia della qualità e promozione della professionalizzazione**

La promozione specifica dell'integrazione sostiene la formazione e il perfezionamento conformi ai bisogni destinati agli interpreti e garantisce la qualità delle prestazioni di interpretariato.

## **Allegato II: obiettivi di efficacia dell'Agenda Integrazione Svizzera**

Negli obiettivi programmatici strategici dei programmi d'integrazione cantonali rientrano anche gli obiettivi di efficacia approvati dalla Confederazione e dai Cantoni per attuare l'Agenda Integrazione Svizzera.

- I. Le persone ammesse provvisoriamente e i rifugiati riconosciuti (AP/R) raggiungono un livello linguistico adeguato al loro potenziale. Tre anni dopo il loro arrivo dispongono tutti quantomeno di conoscenze linguistiche di base per affrontare la quotidianità (almeno livello A1).
- II. L'80 per cento dei bambini del settore dell'asilo all'inizio della scuola obbligatoria è in grado di farsi capire nella lingua parlata nel luogo di domicilio.
- III. Cinque anni dopo il loro arrivo, due terzi di tutti gli AP/R nella fascia di età 16-25 anni svolgono una formazione post-obbligatoria.
- IV. Sette anni dopo il loro arrivo, il 50 per cento di tutti gli AP/R adulti è integrato durvolmente nel mercato del lavoro primario.
- V. Sette anni dopo il loro arrivo, gli AP/R conoscono le abitudini di vita svizzere e hanno contatti sociali con la popolazione locale.

## Allegato III: finanziamento



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Segreteria di Stato della migrazione SEM

KdK  
Cdc

KONFERENZ DER KANTONSREGIERUNGEN  
CONFERENCE DES GOUVERNEMENTS CANTONAUX  
CONFERENZA DEI GOVERNI CANTONALI  
CONFERENÇA DA LAS REGENZAS CHANTUN

## Promozione specifica dell'integrazione come compito della Confederazione e dei Cantoni

### Finanziamento

#### Osservazioni generali

I seguenti calcoli si basano sulle modalità di finanziamento conformemente al numero 7 del documento di base del 19 ottobre 2022.

Contributi finanziari del credito per la promozione dell'integrazione secondo l'articolo 58 capoverso 3 LStrl («Settore degli stranieri»)

Il versamento dei contributi federali provenienti dal credito per la promozione dell'integrazione è effettuato il 31 gennaio di ogni anno di programma.

La somma forfettaria per l'integrazione è disciplinata dall'articolo 58 capoverso 2 LStrl «Settore dell'asilo (Agenda Integrazione Svizzera)»

Per ogni decisione effettiva (AP/R) al Cantone spetta una somma forfettaria per l'integrazione per l'ammontare di 18 000 franchi. La statistica della Segreteria di Stato della migrazione serve come base di calcolo. Il versamento avviene due volte all'anno.

1<sup>a</sup> tranche

Periodo delle decisioni: gennaio – giugno dell'anno di programma

Versamento: metà agosto dell'anno di programma

2<sup>a</sup> tranche

Periodo delle decisioni: luglio – dicembre dell'anno di programma, incluse modifiche per l'anno precedente

Versamento: metà gennaio dell'anno successivo

#### Indice

Tabella 1: settore degli stranieri – chiave di ripartizione del limite di spesa della Confederazione

Tabella 2: settore degli stranieri – contributi di Confederazione e Cantoni

## Tabella 1: settore degli stranieri – chiave di ripartizione del limite di spesa della Confederazione

Il limite di spesa della Confederazione di 32 milioni di franchi è versato ai Cantoni sotto forma di contributo di base e di un contributo conformemente agli indicatori citati.

Cantone	Contributo di base	Contributo secondo gli indicatori				Limite di spesa della Confederazione	
		Indicatore 1 (ponderazione semplice) popolazione residente permanente <sup>44</sup>	Indicatore 2 (ponderazione doppia) immigrati residenti permanenti <sup>45</sup>	Indicatore 3 (ponderazione semplice) popolazione straniera residente permanente <sup>46</sup>	Chiave di ripartizione		
AG	123 077	8,0%	5,9%	8,0%	6,9%	1 998 188	2 121 265
AI	123 077	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%	31 084	154 161
AR	123 077	0,6%	0,4%	0,4%	0,4%	127 359	250 436
BE	123 077	12,1%	7,2%	7,7%	8,5%	2 456 739	2 579 816
BL	123 077	3,4%	2,0%	3,1%	2,6%	756 300	879 377
BS	123 077	2,3%	4,2%	3,4%	3,5%	1 009 500	1 132 577
FR	123 077	3,7%	2,9%	3,4%	3,2%	930 768	1 053 845
GE	123 077	5,8%	9,5%	8,4%	8,3%	2 394 502	2 517 579
GL	123 077	0,5%	0,3%	0,5%	0,4%	115 568	238 645
GR	123 077	2,3%	2,1%	1,7%	2,1%	591 033	714 110
JU	123 077	0,9%	0,4%	0,5%	0,5%	150 691	273 768
LU	123 077	4,8%	4,0%	3,5%	4,1%	1 176 312	1 299 389
NE	123 077	2,1%	1,8%	2,2%	1,9%	560 344	683 421
NW	123 077	0,5%	0,3%	0,3%	0,4%	103 364	226 441
OW	123 077	0,4%	0,3%	0,3%	0,3%	87 966	211 043
SG	123 077	5,9%	5,2%	5,8%	5,5%	1 590 124	1 713 201
SH	123 077	1,0%	0,8%	1,0%	0,9%	257 160	380 237
SO	123 077	3,2%	2,3%	2,9%	2,7%	777 021	900 098
SZ	123 077	1,9%	1,4%	1,6%	1,6%	446 946	570 023
TG	123 077	3,2%	2,7%	3,3%	3,0%	858 775	981 852
TI	123 077	4,1%	3,6%	4,6%	4,0%	1 150 682	1 273 759
UR	123 077	0,4%	0,3%	0,2%	0,3%	89 716	212 793
VD	123 077	9,4%	15,2%	12,5%	13,1%	3 772 503	3 895 580
VS	123 077	4,0%	4,1%	3,6%	3,9%	1 136 403	1 259 480
ZG	123 077	1,5%	1,8%	1,7%	1,7%	495 664	618 741
ZH	123 077	17,8%	21,3%	19,3%	19,9%	5 735 285	5 858 362
<b>CH</b>	<b>3 200 000</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>28 800 000</b>	<b>32 000 000</b>

### Osservazioni:

La chiave di ripartizione, e dunque il limite di spesa per Cantone, è di volta in volta stabilita per quattro anni sulla base della media dei quattro anni precedenti (n. 7 del documento di base).

<sup>44</sup> Calcolo basato sulla media degli anni 2017-2020 (dati UST).

<sup>45</sup> Calcolo basato sugli immigrati residenti alla fine dell'anno per il periodo 2017-2020 (dati SEM).

<sup>46</sup> Calcolo basato sulla popolazione straniera residente alla fine dell'anno per il periodo 2017-2020 (dati SEM).

## Tabella 2: settore degli stranieri – contributi di Confederazione e Cantoni

Per ottenere i fondi federali è applicato l'obbligo di cofinanziamento da parte dei Cantoni (Comuni inclusi) nel rapporto di almeno 1:1.

Cantone	Limite di spesa Confederazione	Contributi cantonali (Comuni inclusi)	Totale per Cantone
AG	2 121 265	2 121 265	4 242 530
AI	154 161	154 161	308 322
AR	250 436	250 436	500 872
BE	2 579 816	2 579 816	5 159 632
BL	879 377	879 377	1 758 754
BS	1 132 577	1 132 577	2 265 154
FR	1 053 845	1 053 845	2 107 690
GE	2 517 579	2 517 579	5 035 158
GL	238 645	238 645	477 290
GR	714 110	714 110	1 428 220
JU	273 768	273 768	547 536
LU	1 299 389	1 299 389	2 598 778
NE	683 421	683 421	1 366 842
NW	226 441	226 441	452 882
OW	211 043	211 043	422 086
SG	1 713 201	1 713 201	3 426 402
SH	380 237	380 237	760 474
SO	900 098	900 098	1 800 196
SZ	570 023	570 023	1 140 046
TG	981 852	981 852	1 963 704
TI	1 273 759	1 273 759	2 547 518
UR	212 793	212 793	425 586
VD	3 895 580	3 895 580	7 791 160
VS	1 259 480	1 259 480	2 518 960
ZG	618 741	618 741	1 237 482
ZH	5 858 362	5 858 362	11 716 724
<b>CH</b>	<b>32 000 000</b>	<b>32 000 000</b>	<b>64 000 000</b>

## **Allegato IV: basi**

### Basi giuridiche

- legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20);
- legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi; RS 142.31);
- legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (LSu; RS 616.1);
- ordinanza del 15 agosto 2018 sull'integrazione degli stranieri (OIntS; RS 142.205);
- ordinanza 2 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2; RS 142.312);

### Basi politiche e rapporti tecnici

- rapporto del gruppo di coordinamento «Agenda Integrazione Svizzera» del 1° marzo 2018, in particolare il rapporto parziale «Integrazione» del 19 ottobre 2017;
- rapporto finale «Agenda Integrazione Svizzera: adeguamento del sistema di finanziamento Asilo» del 17 giugno 2020 (non disponibile in italiano);
- Monitoraggio Agenda Integrazione Svizzera – piano generale del 17 novembre 2020 (non disponibile in italiano);
- «Risultati, conclusioni, raccomandazioni» del dialogo sull'integrazione 2012-2017 della Conferenza tripartita tenutasi il 3 novembre 2017 (non disponibile in italiano).